

1950

16 giugno - 26 luglio

SENTENZA

DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALE USI CIVICI
NELLA CAUSA TRA

BORBONA E POSTA
PER

LA TENUTA DI VALLEMARE

1993

trascrizione di Roberto Mancini

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALE USI CIVICI

Composta dagli Ill.mi Signori:

Manca Dott. Salvatore	Presidente di Sezione
Russo Dott. Carmelo	Consigliere estensore
Fonzi Dott. Luigi	Consigliere
Buongiorno Dott. Antonio	Consigliere
Siniscalchi Dott. Antonio	Consigliere

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Grilli Dott. Oreste;
ha emanato la seguente

SENTENZA

nei due processi civili di cui ai N. 18 e 19 del Ruolo Generale Contenzioso per l'anno 1949, posti in decisione nell'udienza del 31 marzo 1950 e nella medesima udienza riunita con ordinanza Presidenziale, vertenti

Tra

IL COMUNE DI POSTA, in persona del suo Sindaco Bernardino Calabrese, domiciliato elettivamente in Roma, Via Gesù e Maria n. 7, presso il Procuratore Avv. Mario Ciarletta che lo rappresenta e difende in unione agli Avv.ti Guido Ciarletta e Camillo Mapei, giusta delega in calce all'atto di appello Appellante

E

IL COMUNE DI BORBONA, in persona del suo Sindaco, Sig. Vincenzo Lopez, domiciliato elettivamente in Roma, Via Valadier n. 52, presso il Procuratore Avv. Alfredo Mancini che lo rappresenta e difende in unione all'Avv. Bonifacio Giuseppe Marinucci, giusta delega in calce all'atto di appello Appellato ed appellante per incidente

OGGETTO

Scioglimento di promiscuità; sospensione esecuzione sentenza impugnata.

All'udienza di spedizione dei due processi, i procuratori delle parti ed il P.M. hanno spiegato le seguenti

CONCLUSIONI

Per la causa di cui al n. 18 di ruolo:

Per il Comune di Posta con l'atto di appello:

Si chiede che la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione Usi Civici:

- 1° Ove ritenga non estinti i gravami proposti dai due Comuni avverso la sentenza interlocutoria, rigetti quello di Borbona e accolga quello di Posta, che col detto atto si riproduce, dichiarando sciolta senza compenso la reciproca promiscuità sulle Bandite di Vallemare e della Macchiola, e pertanto reintegri al Comune di Posta la Bandita di Figino, disponendo la consulenza tecnica per lo scioglimento della relativa promiscuità con Borbona;
- 2° in ogni caso, accolga l'appello contro la sentenza definitiva e per lo effetto sciolga le promiscuità sulla base della perizia De Marchis, la quale lascia a Borbona la Bandita

di Figino e della Macchiola, e quindi:

- a) fissata la linea di confinazione tra le due quote di Vallemare da assegnarsi ai due Comuni, in quella che parte dalla sommità di Monte Popone, segue la strada vicinale dello stesso monte, passa pel Fosso dei Corvi, va a Collevecchio e a Cesa Magari, prosegue per la sommità di Monte Cagno e raggiunge il termine di Valle Orticara;
 - b) assegna a Borbona la parte a nord-est della predetta linea, e l'altra a Posta
- 3° Subordinatamente disponga in revisione della perizia Prestia, la consulenza tecnica;
- 4° Condanni il Comune di Borbona alle spese o le rinvii.

F.to:	Avv.	Mario Ciarletta
“	“	Guido Ciarletta
“	“	Camillo Mapei

Con comparsa conclusionale depositata in Cancelleria il 23 dicembre 1949 si confermano le conclusioni prese con l'atto di appello.

Per il Comune di Borbona:

Chiediamo che la Corte Ecc.ma, Sezione Usi Civici, rigetti l'appello del Comune di Posta contro la sentenza interlocutoria e quella definitiva suindicata e, accogliendo l'appello del Comune di Borbona, in riforma delle medesime in via principale:

- 1° Dichiarare che al Comune di Borbona spetta, pel suo diritto di proprietà sulla Tenuta di Vallemare, una porzione non inferiore alla metà e non superiore a sette ottavi, e tenuto conto dell'ingentissimo valore delle zone boschive di gran lunga superiori ai bisogni degli aventi diritto agli usi civici, la determini nella misura di almeno quattro quinti del l'intero territorio non censito, ed assegni all'altra porzione, non superiore ad un quinto del territorio non censito della Tenuta stessa, in compenso degli usi civici da liquidare, spettanti ai cittadini del Comune di Borbona e di Posta;
- 2° Nomini un consulente tecnico col compito di determinare la zona del territorio non censito della Tenuta di Vallemare da attribuire, in ragione del suo diritto di proprietà, al Comune di Borbona, in misura non inferiore, pel valore, a quattro quinti del territorio non censito suddetto.
- 3° Dichiarare che una porzione, pure in ragione di quattro quinti, della Bandita della Macchiola spetta al Comune di Borbona per ragione del suo diritto di proprietà e che una porzione, nella stessa misura, della Bandita di Figino e del territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare soggetta al diritto di legnare e far calcare e carbonare, indicato nella perizia Prestia, spetta al Comune di Posta e che l'altro quinto deve essere assegnato in compenso degli usi civici da liquidare spettanti ai cittadini di Posta e di Borbona.
- 4° Disponga che il consulente tecnico determini le accennate porzioni, uniformandosi ai criteri adottati dal perito Prestia, attribuisca a ciascun Comune, in piena proprietà la quota del quinto dei suddetti territori corrispondenti in valore all'entità ed alla estensione dei reciproci diritti che i due Comuni hanno sulle dette terre, tenuto conto, a norma dell'art. 8 della citata legge, della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune.

È pacifico che le parti desiderano che la Bandita della Macchiola e la Bandita di Figino siano assegnate per intero al Comune di Borbona, e i terreni in territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare siano assegnati per intero al Comune di Posta. Chiediamo perciò che la Corte Ecc.ma disponga che il Consulente, fatti i computi del valore delle zone complessivamente spettanti, rispettivamente, ai due Comuni, determini la parte della Tenuta di Vallemare assegnata in più, dalla sentenza impu-

gnata, al Comune di Posta, affinché tale parte possa essere attribuita al Comune di Borbona, ferma restando, pel resto, l'assegnazione fatta a ciascun Comune dalla sentenza impugnata.

- 5° Disponga che frattanto, fino all'esito del giudizio, resti ferma provvisoriamente l'assegnazione delle terre da dividere così come è stato disposto dalla sentenza definitiva, essendo la parte assegnata al Comune di Borbona inferiore a quella che gli spetta per ragione del suo diritto di proprietà sulla Tenuta di Vallemare (di gran lunga superiore per valore ed estensione agli altri territori) nonché sulla Bandita della Macchiola.

Condanni il Comune di Posta a pagare al Comune di Borbona quattro quinti delle spese di primo grado, aumentando in misura adeguata gli onorari di avvocato e riserbi il provvedimento sulle altre al definitivo.

In via subordinata:

- 1° Revochi l'assegnazione fatta agli abitanti del Comune di Posta del diritto di utilizzare le acque della Fonte della Palombara e dichiari che tali acque spettano esclusivamente al Comune di Borbona.

- 2° Condanni il Comune di Posta:

- a) a rimborsare al Comune di Borbona quattro quinti delle spese di primo grado, aumentando in misura adeguata gli onorari di avvocato, e compensi l'altro quinto;
b) a rimborsare al Comune di Borbona per intero le spese di questo grado di appello.

Compensi nel resto l'appellata sentenza.

Roma, li 30 novembre 1949

F.to Avv. Bonifacio Giuseppe Marinucci
“ “ Alfredo Mancini

Con comparsa aggiunta:

Richiamiamo le conclusioni formulate nella comparsa conclusionale della causa di merito e in quella incidentale relativa alla pretesa sospensione della esecuzione della sentenza impugnata.

Roma, 14 marzo 1950

F.to Avv. Bonifacio Giuseppe Marinucci
“ “ Alfredo Mancini

Il P.M., rappresentato come sopra, conclude:

Voglia, la Ecc.ma Corte, confermare la sentenza interlocutoria 11 luglio-3 agosto 1932 e quella definitiva 3 luglio-14 settembre 1949 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Roma, con le conseguenze di legge.

Per la causa di cui al n. 19 di Ruolo:

Per il Comune di Posta:

Si chiede che la Ecc.ma Corte, in pendenza del giudizio di merito, che forma oggetto dell'appello proposto dal Comune di Posta, con atto 7 novembre c.a. avverso la sentenza Commissariale 3 luglio-16 settembre stesso anno, sospenda, con sentenza anteriore a quella che emetterà su detto appello, l'esecuzione della predetta sentenza.

Roma, 19 novembre 1949

F.to: Avv. Mario Ciarletta
“ “ Guido Ciarletta

Con altra comparsa:

Per le esposte ragioni, si chiede che l'Ecc.ma Corte sospenda, in pendenza del giudizio di merito, l'esecuzione della decisione 3 luglio-14 settembre 1949, pronunciata dal

Commissario degli Usi Civici nella causa tra il Comune di Posta e di Borbona, condannando quest'ultimo alle spese dell'incidente.

Roma, 13 marzo 1950

F.to: Avv. Mario Ciarletta
 “ “ Guido Ciarletta

Per il Comune di Borbona:

Per le esposte ragioni chiediamo che la Corte Ecc.ma Sezione Usi Civici, rigetti la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza 3 luglio-14 settembre 1949 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Roma, proposta con citazione 16 novembre 1949 del Comune di Posta, e condanni il Comune medesimo a rifondere al Comune di Borbona le spese dell'incidente.

Roma, 28 dicembre 1949.

F.to Avv. Bonifacio Giuseppe Marinucci
 “ “ Alfredo Mancini

Il Pubblico Ministero rappresentato come sopra conclude:

Voglia la Ecc.ma Corte accogliere la domanda di sospensione, con le conseguenze di legge.

FATTO

L'Università di Posta, con istrumento 4 gennaio 1534 per Notaio Angelo Canofari, donò al feudatario Barone Ferdinando Cornesio Spagnolo il territorio e le pertinenze della diruta Villa di Laculo ossia Tenuta di Vallemare, siti nel territorio di Posta, confinanti con i beni dell'Abazia di S. Quirico, dell'Università di Borbona, dell'Università di Cascina, col patto della riverzione in caso di cessazione del Baronaggio o di alienazione.

Il Cornesio censì parte della Tenuta tra vari naturali di Borbona ed alcuni naturali di Vallemare (allora aggregato di abitazioni rurali annesse a Borbona). A Ferdinando Cornesio successe il figlio Giambattista, ed a questi sua sorella Eleonora, la quale, con atto per notaro Giuseppe Margico, vendette il feudo della terra di Posta e la Tenuta di Vallemare a Margherita d'Austria. L'Università di Posta allora, pur ritenendo essersi verificata la condizione risolutiva apposta alla donazione fatta al Cornesio, tuttavia, con rogito 30 agosto 1572 per Notaio Persio Salvi, ratificò e confermò sotto forma di nuova donazione la vendita della Tenuta di Vallemare, fatta da Eleonora Cornesio a Margherita d'Austria.

Pendevano allora tra l'Università di Posta e quella di Borbona controversie circa i limiti dei rispettivi territori e il godimento dei pascoli e dei boschi della Tenuta di Vallemare e di altre terre di confine. Con rogito 31 agosto 1573, per Notaio Salvi, le due Università fissarono d'accordo i confini tra i rispettivi territori, e conciliarono le liti tra esse pendenti.. Con tale transazione l'Università di Posta riconobbe:

A) Agli uomini della terra di Borbona:

1° il diritto di pascere con animali propri e tenuti a soccida nella Bandita di Laculo o Vallemare, anche durante il tempo della vendita o locazione delle erbe da farsi dall'Università di Posta, a cominciare dalle calende di marzo fino alla festa di S. Angelo di settembre, nella zona circoscritta dai confini specificativi;

2° il diritto di pascere in tutta la Bandita di Laculo o Vallemare con i propri animali e con quelli tenuti a soccida, dopo terminato il tempo della vendita o locazione delle erbe e cioè dal 30 settembre al 28 febbraio.

B) Ai naturali di Borbona abitanti di Vallemare o vicino ai Prati di Laculo:

1° il diritto di pascere con i loro animali nella Montagna di Laculo prima della entrata

dei conduttori o locatari della montagna medesima, nella zona circoscritta dai confini specificativi;

2° il diritto di pascere in tutta intera la Bandita e la Montagna di Laculo con i propri animali anche tenuti a soccida, dopo entrati i fittuari o locatari di essa.

C) Ai naturali di Borbona che possedevano terre arative nelle contrade di Vallemare e di Laculo:

1° il diritto di pascere su tutta la Bandita di Laculo o Vallemare coi bovi aratori, fino al numero di otto, nell'atto della coltura;

2° il diritto di abbeverare gli animali destinati alla coltura, e nell'atto della coltura, alla fonte detta li Vallaoni o li Valloni.

D) Agli uomini dell'Università di Borbona:

il diritto di pascere con gli animali di qualunque genere, propri o tenuti a soccida, nella Bandita detta di Figino, anche durante il tempo della vendita o affitto delle erbe, da farsi dall'Università di Posta per il periodo dalle calende di marzo alla festa di S. Angelo nel mese di settembre, nella zona circoscritta dai confini specificativi.

E) Agli uomini di Borbona e ai naturali di Borbona abitanti in Piedimordente:

1° il diritto di pascere su tutta intera la Bandita di Figino con animali di qualunque genere, propri o tenuti a soccida, dopo terminato il tempo per cui durava la vendita o la locazione delle erbe, e cioè dal 30 settembre al 28 febbraio;

2° il diritto di pascere su tutta intera la Bandita di Figino con animali di qualunque genere, propri o tenuti a soccida, durante l'affitto o la vendita delle erbe, senza alcuna limitazione né di spazio né di tempo, dietro il pagamento agli affittuari o compratori delle erbe della Bandita, ove venisse locata o venduta, o se non locata o venduta, all'Università di Posta, di grana dieci per ogni animale equino, di grana sette e mezzo per ogni bestia vaccina, di grana due per ogni bestia suina, ed alla condizione che il diritto fosse esercitato nello stesso modo come era solito esercitarsi dagli uomini di Posta durante il tempo della detta locazione o vendita.

F) Ai naturali di Borbona:

il diritto di legnare e di fare asportare legna dentro e fuori il territorio di Posta nella zona circoscritta dai confini specificativi.

Con la stessa transazione l'Università di Borbona **riconobbe all'Università di Posta** il diritto di pascere nella Bandita così detta della "Macchiola" con animali di qualunque genere, nella zona circoscritta dai seguenti confini: terra situata tra Spinosa e Valledonia, Colle di Cacabove, Selva Trana.

All'atto di transazione 31 agosto 1573, mancante del Regio Assenso, con istromento 11 luglio 1606, per notaio Scipione Alessandrini di Amatrice, si apportano le seguenti aggiunte e modifiche:

A) Fu concesso ai naturali di Borbona il diritto di fare calcare e carboniere non solo per loro uso, ma anche per venderne ad altri sebbene forestieri, per tutta la estensione del territorio, nel quale, con l'atto del 1573, era stato dato il diritto di legnare.

B) Fu concesso agli stessi naturali di Borbona il diritto di riguardare a fieno, fino al 15 luglio, il territorio denominato "Pratolungo", pattuendosi che dopo raccolto il fieno il territorio dovesse restare libero a disposizione di Posta e suoi conduttori, e, dopo usciti i conduttori restasse promiscuo per il pascolo tra i naturali di Posta e Borbona.

C) Fu fatto divieto ai naturali di Borbona di riguardare a guaino i prati della Bandita di Figino, e fu stabilito che questi, dopo raccolto il fieno, servissero come pascipascoli sia per gli uomini di Borbona che per quelli di Posta.

D) Fu infine stabilito che il diritto di pascere, concesso agli uomini di Borbona nella Montagna o Bandita di Laculo ossia di Vallemare, limitato con l'istromento del 31 agosto 1573 al periodo di tempo che va dal 29 settembre alle calende di marzo, si e-

stendesse fino al 15 aprile, fatta eccezione per i prati da riguardarsi come al solito alle calende di marzo, e fermo restando *per gli uomini di Borbona*, dal 15 aprile in poi e fino all'entrata dei compratori o affittuari della Posta, il divieto, non oltre però il 6 di giugno, di entrare a pascolare in detta Montagna o Bandita; e *per gli uomini di Vallemare* il divieto, sempre non oltre il 6 di giugno, di andare a pascolare nella stessa Montagna o Bandita prima dell'entrata dei compratori o locatori, fuori della zona stabilita nella transazione del 1573. Fu confermato agli uomini di Borbona il diritto di pascere nei pascoli della Montagna dentro la zona stabilita nella transazione 1573, ed agli uomini di Vallemare il diritto di pascere nei pascoli di tutta la Montagna dopo l'entrata dei locatori e conduttori di essa.

La transazione 11 luglio 1606 fu approvata dal Sacro Regio Consiglio con decreto 18 agosto 1606 e munita da Regio Assenso nel 23 stesso agosto 1606.

A Casa d'Austria successe la Reale Camera Farnesiana, la quale con istrumento 17 giugno 1793 "a titolo di locazione e censuazione perpetua, dette, cedé e trasferì all'Università di Borbona il dominio diretto della Tenuta o territorio di Vallemare" nella sua giusta e vera estensione ed in quella maniera e forma che lo aveva sempre posseduto e possedeva essa Serenissima Reale Casa Farnesiana, con tutti i diritti ed azioni, per l'annuo canone o prestazione censuale di ducati 86.14 ½.

In virtù di tale atto, nell'anno 1813 gli incaricati della formazione del nuovo catasto provvisorio per il Comune di Borbona, allibrarono una parte della Tenuta di Vallemare, come montagna pascoliva, in testa al Comune di Borbona, ed una parte come terreno lavorativo, ai privati censuari.

Da questa epoca si riaccessero divergenze tra il Comune di Posta e quello di Borbona circa la delimitazione della Tenuta e circa i reciproci diritti su di essa. Nel 1852 il Comune di Posta si oppose a che i naturali di Vallemare costruissero una calcara nella Tenuta, perciò il Comune di Borbona, con atto **21 febbraio 1852**, citò il Comune di Posta e la direttrice Real Casa Farnesiana davanti al **Tribunale di Aquila**, perché fosse dichiarato che i terreni di Vallemare erano di sua esclusiva pertinenza quale utile padrone, e che fosse ordinata la delimitazione dei medesimi con termini lapidei secondo i confini indicati nell'atto 17 giugno 1793.

Seguì **sentenza 21 aprile 1852** di non luogo per carenza di autorizzazione amministrativa al Comune di Borbona a stare in giudizio; ed il **Consiglio d'Intendenza**, all'uopo adito, con **decisione 15 settembre 1852** dichiarò l'incompetenza del potere giudiziario. Adivasi perciò dal Comune di Borbona quel Consiglio d'Intendenza, il quale, con **provvedimento 28 maggio 1853** dispose **accesso sopraluogo e perizia** per il rilievo della località.

Pubblicatasi però nel frattempo la legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, il Comune di Borbona, con **citazione 12 settembre 1868**, ripropose l'azione anche nei confronti dello Stato (succeduto frattanto alla Reale Casa Farnesiana nei diritti sulla Tenuta di Vallemare), davanti al **Tribunale di Aquila**; il quale, con **sentenza 1-2 giugno 1887**, sospeso il giudizio sul merito, ordinò un Collegio di tre periti, nelle persone di Ciarletta, Strina e Filippi, non solo per verificare se e quali usurpazioni fossero state commesse dal Comune di Posta a danno di quello di Borbona, ma specie per stabilire i confini tra i territori dei due Comuni, mediante pianta geometrica ed apposizione di termini lapidei.

Presentatasi dal Collegio peritale la **relazione 31 maggio 1889** e riassuntasi la causa, il **Tribunale di Aquila**, con **sentenza 28 marzo-1 aprile 1892** così decise:

1° Dichiara che la Tenuta di Vallemare, a norma della concessione enfiteutica 17 giugno 1793, appartiene al Comune di Borbona **nella qualità di utile dominio**, rimanendo però salvi ed impregiudicati i diritti di dominio diretto sulla stessa del Fondo Culto;

- 2° Dichiara che il Comune di Posta **ha il diritto di pascere e legnare** nella detta Tenuta, a norma degli atti - 4 gennaio 1534 - 22 gennaio 1535 - 30 agosto 1572 - 31 agosto 1573 - 11 luglio 1606 - 17 giugno 1793 - e conseguentemente mantiene il Comune medesimo nel possesso e godimento di tali diritti. All'uopo dispone che i periti, che qui appresso saranno nominati, delimitino la zona in cui i ripetuti usi civici devono essere esercitati, tenendo presenti in special modo gli istrumenti 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606.
- 3° Dichiara che il confine tra la Tenuta di Vallemare e la proprietà del Comune di Posta è quello indicato dai periti nella relazione del 31 marzo 1889.
- 4° Dispone che sia eseguita la sentenza 2 giugno 1887 per quanto riguarda l'apposizione dei termini lapidei, la constatazione delle usurpazioni che il Comune di Borbona afferma di essersi commesse a suo pregiudizio dal Comune di Posta e la liquidazione dei relativi danni.

Appellarono contro tale sentenza i due Comuni, e la **Corte di Appello di Aquila**, con **sentenza 24 aprile-5 maggio 1903**, sospeso il giudizio sul merito, ammise il Comune di Borbona a provare con testimoni che la contrada avente la denominazione specifica di Bandita di Laculo era una contrada totalmente distinta dall'altra denominata Tenuta di Vallemare, ed ordinò perizia:

- a) per accertare se veramente la Bandita di Laculo fosse contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare;
- b) per accertare e designare nell'affermativa l'altra e distinta contrada denominata Bandita di Laculo;
- c) per determinare, sia nel detto caso, che nell'altro di unicità di contrada, la Tenuta di Vallemare e circoscriverla nei suoi confini, e determinare di conseguenza se essa così circoscritta e delimitata fosse stata o dovesse intendersi compresa nella sua totalità ed estensione, nella concessione di cui all'istrumento del 17 giugno 1793, e nel contrario caso per quale parte.

Con **relazione** presentata il 14 gennaio 1906 i periti M. Parrozzani, D. De Matteis, ing. Giuseppe Chiarizia, conclusero:

- 1° Che la Bandita di Laculo non era contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare; che essa occupava certamente una parte della Tenuta di Vallemare, e propriamente la zona racchiusa dalla linea di - Monte Vetica - Pizzaro - Peschietti - Prati di Laculo - Monte Popone - S. Pietro di Laculo - Stradella¹ - Vena dell'Aquila - Fossetta dei Fiascari - Monte Cagno - Monte Vetica - e che non si poteva però con piena certezza escludere che si estendesse anche su tutta la restante parte della Tenuta.
- 2° Che ad ogni modo la Tenuta di Vallemare comprende non solo la Bandita come sopra delimitata, ma anche la zona denominata Montagna di Laculo, che si estendeva fino ai confini di Antrodoco e di Cascina, risultando così la tenuta stessa circoscritta dalla linea - Monte Vetica - Pizzaro - Peschietti - Prati di Laculo - Monte Popone - S. Pietro di Laculo - Stradella - Vena dell'Aquila - Pozzo di Gesù - termine delle Quattro Faccie - Ara di Francesco - Ara di Giampasquale - Capo Valle Orticara - Monte Vetica - .
- 3° Che la Tenuta di Vallemare doveva intendersi compresa in tutta la sua estensione nella concessione del 18 giugno 1793.

Riassunta la causa, la **Corte d'Appello di Aquila**, con **sentenza 12 febbraio 1908** confermò la sentenza del Tribunale di Aquila.

Ricorsero le parti e la **Corte di Cassazione**, con **decisione 14 febbraio 1912**, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa per un nuovo esame davanti la **Corte di Appello di Roma**; la quale, con **sentenza 2 agosto-11 settembre 1913**, ritenuto che oggetto della

¹ nel documento è scritto: "Doradella"

convenzione 17 giugno 1793 non fosse l'intera Tenuta di Vallemare, ma fossero state solo le terre censite (Estagli di Vallemare) e qualche centinaio di coppe di terreni sodivi e sterili unite a questa, ammise il Comune di Borbona a provare con testimoni che esso aveva usucapito, per prescrizione trentennale, il dominio utile dell'intera Tenuta.

Anche tale sentenza fu impugnata e la **Corte di Cassazione**, con *decisione 20 aprile 1915*, la annullò e rinviò la causa per un ulteriore esame alla **Corte di Appello di Bologna**. Questa, con *sentenza 1-14 luglio 1919*, passata in autorità di cosa giudicata, in parziale riparazione della sentenza 28 marzo-1 aprile 1892 del tribunale di Aquila, dichiarò:

- 1° Spettare al Comune di Borbona l'esercizio dei diritti di dominio diretto, non solo sulle terre censite, ma anche eventualmente sulla restante parte della Tenuta di Vallemare, avente i confini indicati dai periti revisori nella relazione depositata il 14 gennaio 1906.
- 2° Spettare al Comune di Posta i diritti di pascere e legnare sull'intera Tenuta, nonché quelli di far calcare e carbonare e la ragione del danno dato, nelle zone di terreno determinato nella transazione con il Comune di Borbona del 31 agosto 1573 e dell'11 luglio 1606.
- 3° Spettare al Comune di Borbona i suddetti diritti tutti e la ragione del danno dato, ai termini e alle condizioni delle transazioni citate.

Confermò l'appellata sentenza quanto alla nomina del perito per la apposizione dei termini lapidei, per constatare le eventuali usurpazioni commesse dal Comune di Posta, e per liquidare i relativi danni.

Nelle more del giudizio, con *atto pubblico 13 agosto 1899 per notar Tedeschini*, il Comune di Borbona aveva affrancato, a tenore della legge 29 giugno 1893 n. 347, il canone enfiteutico dovuto, in virtù dell'atto 17 giugno 1793, al Fondo per il Culto succeduto al Demanio dello Stato nei diritti della Tenuta di Vallemare. Con *atto 29 luglio 1924 rogato dal notaio Pietro Placidi* di Roma, ratificato con Decreto 30 dicembre stesso anno dal Ministero della Giustizia, tra il Comune di Borbona e l'Amministrazione del Fondo per il Culto, con richiamo all'atto 13 agosto 1899, si convenne quanto appresso:

- 1° Le parti riconoscono che la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna addì 1-14 luglio 1919 è fondata sopra un erroneo presupposto di fatto, e cioè che, quando la medesima fu pronunciata, il dominio diretto della Tenuta di Vallemare, già spettante all'Amministrazione del Fondo per il Culto, fosse tutt'ora in vita, mentre in realtà era estinto in virtù dell'avvenuta affrancazione.
- 2° Conseguentemente dichiarano che la detta sentenza debba, nei loro reciproci rapporti, ritenersi priva di qualsiasi effetto giuridico, come se non fosse stata pronunciata.
- 3° L'Amministrazione del Fondo per il Culto dichiara quindi che, stante l'avvenuta affrancazione con l'integrale pagamento dell'intero prezzo, nessun diritto più ad essa compete, né [ha] altro a pretendere dal Comune di Borbona.

Pubblicato il R. Decreto Legge 22 maggio 1924 n. 751, sul riordinamento degli usi civici, il Comune di Posta *inoltrò ricorso 20 febbraio 1926 al R. Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Abruzzo* perché, disposta la citazione in giudizio del Comune di Borbona, in via principale:

- 1° *Fosse ordinato lo scioglimento, senza compenso, della promiscuità nella tenuta di Vallemare e nella Bandita della Macchiola, ed assegnare al Comune di Posta la Tenuta di Vallemare ed al Comune di Borbona la Bandita della Macchiola.*
- 2° *Fosse ordinata la reintegra al Comune di Posta della Bandita di Figino* ed il contemporaneo scioglimento della promiscuità degli usi costituiti dagli istrumenti 31 agosto 1573 ed 11 luglio 1606, ed assegnare ad esso Comune di Posta una zona di territorio di gran lunga maggiore che non al Comune di Borbona, e perché,

in via subordinata, nell'ipotesi di divisione della Tenuta di Vallemare, fosse assegnata ad esso Comune di Posta una zona di gran lunga maggiore che non al Comune di Borbona, ed una parte della Bandita la Macchiola.

Il Commissario, con decreto 12 marzo 1927 ordinò la comparizione in giudizio delle parti.

Il Comune di Borbona, con ricorso 7 giugno 1926 al Commissario, denunciò che, in forza degli atti 31 agosto 1573 ed 11 luglio 1606, aveva sul territorio del Comune di Posta:

- a) **Il diritto di legnare** per qualsiasi uso nella zona racchiusa nella linea: Sommità di Cagno - Villa di Laculo - Villa di Sigillo - al di qua del fiume Velino verso Borbona - Villa di Sigillo infra e verso l'Abazia di S. Quirico, in qualunque luogo, al di qua e al di là del fiume.
- b) **Il diritto di far calcare e carboniere** entro gli stessi confini, non solo per uso proprio dei naturali di Borbona, ma anche per farne industria e commercio senza alcun limite.
- c) **Il diritto di abbeverare** al fonte denominato li Valloni o li Vallaoni.
- d) **Il diritto di riguardare il fieno** nel così detto "Pratolungo" fino a tutto il 15 luglio oltre il diritto di compascolo sullo stesso prato in tutto il resto dell'anno.
- e) **Gli usi civici di pascere, di legnare, abbeverare, far calcare e carbonare** ecc. su tutto il territorio di Posta che competeva ai naturali della frazione Piedimordenti prima che questa fosse staccata dal territorio di Posta e fosse aggregato a quello di Borbona.

Il Commissario con Decreto 1926 ordinò la comparizione in giudizio delle parti.

Mentre pendevano i relativi due giudizi davanti al Commissario Regionale degli Abruzzi, i territori dei Comuni di Posta e Borbona, con R.D.L. 2 gennaio 1927 n. 1, furono staccati dalla Provincia di Aquila ed aggregati a quella di Rieti, facente parte della giurisdizione territoriale del Commissario per l'Italia Centrale di Roma, presso il quale le due cause furono riassunte.

Il Commissario, con sentenza 11 luglio-3 agosto 1932, così decise:

- 1° Ordina lo scioglimento a norma dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, delle promiscuità esistenti tra il Comune di Posta e il Comune di Borbona sulla tenuta di Vallemare, sulla Bandita della Macchiola, sulla Tenuta di Figino, sul territorio denominato Pratolungo nei pressi di Bacugno, e sul territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare soggetta al diritto di legnare e di far calcare e carbonare.
- 2° Nomina a perito l'Agr. Paolo Prestia domiciliato in Roma Via Chiana n. 25, con l'incarico di identificare sul posto le terre soggette a promiscuità in conformità agli atti di transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, al giudicato 1-14 luglio 1919 della Corte di Appello di Bologna, e alle suesposte considerazioni.
- 3° Ordina che il perito, fatta l'identificazione, proceda allo scioglimento della promiscuità mediante l'attribuzione a ciascun Comune di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore alla entità ed alla estensione dei diritti reciproci dei partecipanti, tenuto conto della popolazione, degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune.

Contro tale sentenza il Comune di Borbona propose appello, con atto 24 settembre 1932, ed il Comune di Posta propose appello incidentale, con comparsa 7 novembre 1932. La relativa causa fu riprodotta con atti del 10 ottobre 1935, del 5 gennaio 1939, del 27 gennaio 1942, e l'appello principale fu riassunto da Borbona con atto 16 luglio 1942.

Intanto l'**Agronomo Prestia depositò la sua relazione il 6 dicembre 1932**, la causa riassunta il 13 aprile 1934, passò **in decisione il 13 marzo 1948**; ma a seguito della morte del Commissario aggiunto Dr. Egisto Manca, fu riportata in ruolo per l'udienza dell'**8 gennaio 1949**, quando **passò in deliberazione**. Nella stessa udienza fu pure messa in deliberazione altra causa tra le stesse parti, promossa dal Comune di Posta perché fos-

se ordinato il taglio delle piante in deperimento e mature per il taglio ai fini colturali del bosco della Tenuta di Vallemare, trovantesi in stato di deperimento per vecchiaia e per mancanza di diradamento, non avendo il Comune di Borbona voluto più aderire ad un martellamento di piante.

Il Commissario con decisione 3 luglio-14 settembre 1949, riunite le due cause, portanti rispettivamente il n° 22 del 1934 ed il n° 73 del 1947:

- dichiarò sciolta la promiscuità di Usi Civici tra i Comuni di Posta e di Borbona sulle seguenti zone:
 - a) Tenuta di Vallemare, della superficie di ettari 930.26.82 - del valore di L. 1.370.352,64.
 - b) Bandita della Macchiola, della superficie di ettari 3.22.00 - del valore di L. 4.830,00.
 - c) Bandita di Figino, della superficie di ettari 79.25.20 - del valore di L. 61.047,50.
 - d) Zona fuori della tenuta di Vallemare, della superficie di ettari 99.17.10 - del valore di L. 52.633,20.
- Pertanto assegnò in piena proprietà al Comune di Posta una superficie complessiva di terre di ettari 323.05.78 - del valore di L. 499.955,46 - consistenti:
 - a) in una parte della tenuta di Vallemare della superficie di ettari 223.88.68 - e del valore di L. 447.322,26 - costituita da un grande corpo di terra a mezzogiorno ed a levante della Tenuta medesima, formata per la maggior parte dei migliori boschi della Tenuta, e per minore parte di terra a pascolo, con i confini e i fogli e numeri di mappa del catasto geometrico del Comune di Borbona come specificamente indicati nel dispositivo della sentenza;
 - b) e nei terreni in territorio del Comune di Posta, fuori della Tenuta di Vallemare, soggetti a diritto di legnare e di far calcare e carbonare, della superficie di ettari 99.17.10 - del valore di L. 52.633,20 - riportati in catasto di Posta nei fogli e numeri di mappa pure specificamente indicati nel detto dispositivo.
- Assegnò in piena proprietà al Comune di Borbona una superficie complessiva di terre di ettari 788.85.34 - del valore di L. 988.907,88 - così ripartito:
 - a) la rimanente parte della Tenuta di Vallemare, della superficie di ettari 706.30.14 - del valore di L. 923.030,38 - costituita da boschi e pascoli, con i confini ed i fogli e numeri di mappa del catasto geometrico del Comune di Borbona specificati nel dispositivo della sentenza,
 - b) la Bandita della Macchiola, della superficie di ettari 3.22.00 - del valore di L. 4.830,00 - costituita da tre appezzamenti;
 - c) la Bandita di Figino, della superficie di ettari 79.25.20 - del valore di L. 61.047,50 consistente in 14 appezzamenti descritti come nel dispositivo medesimo e con i fogli e numeri di mappa del catasto geometrico del Comune di Borbona, ivi pure specificamente indicati.
- Assegnò agli abitanti del Comune di Posta il diritto di utilizzare le acque della **Fonte della Palombara limitatamente ai loro bisogni**.
- Ordinò che le parti si immettessero in possesso delle rispettive quote di terra, previa apposizione dei termini lapidei, a mezzo di ufficiale giudiziario; condannò il Comune di Posta a pagare al Comune di Borbona L. 62.243,00 quale rimborso di un quarto delle spese processuali, dichiarando compensate le rimanenti.

Contro tale sentenza ha proposto appello con atto 7 novembre 1949 il Comune di Posta, insistendo anche nell'appello incidentale, che aveva proposto contro la sentenza interlocutoria 11 luglio-3 agosto 1932 con comparsa 7 novembre 1932, e chiedendo che si dichiarasse sciolta senza compenso la reciproca promiscuità sulle Bandite di Vallemare e della Macchiola, con conseguenziale reintegra al Comune di Posta della Bandita di

Figino, e disposizione di consulenza tecnica per lo scioglimento della relativa promiscuità con Borbona.

Contro la stessa sentenza definitiva del 1949, con comparsa 30 novembre 1949, ha proposto appello incidentale il Comune di Borbona, insistendo anch'esso per l'accoglimento dell'appello che aveva proposto contro la sentenza interlocutoria del 1932, con atto 24 settembre 1932.

Intanto il Comune di Posta, con atto del novembre 1949, ha chiesto che in pendenza del giudizio di merito, sia sospesa l'esecuzione della decisione 3 luglio-14 settembre 1949; e la relativa causa, così instauratasi, nell'udienza del 31 marzo 1950 è stata riunita a quella di merito, ed entrambe così riunite nell'udienza medesima sono state poste in decisione, concludendosi rispettivamente come in epigrafe dalle parti e dal P.M..

Le parti sono state autorizzate a presentare note entro quindici giorni.

Rilevasi che alla causa principale erasi dal Commissario, nella sentenza definitiva del 1949, unita l'altra causa che era stata iniziata con ricorso 1 settembre 1947, con il quale il Comune di Posta, premesso che una gran parte del bosco della Tenuta di Vallemare trovavasi in istato di deperimento per vecchiaia e per mancanza di diradamento delle piante, e che nel 1943, per evitare tale stato di cose, erasi proceduto d'accordo tra i due Comuni a far martellare dal Comando Forestale n. 5.000 piante da abbattere per deperimento, chiese che fosse ordinato, ai fini colturali del bosco, il taglio delle piante medesime, al quale successivamente non aveva più inteso aderire il Comune di Borbona. Postasi la causa in decisione, il Comune di Borbona ha chiesto il rigetto di tale istanza del Comune di Posta, facendo presente che nel progetto di scioglimento del perito Prestia il bosco, nel quale si sarebbero dovute tagliare le dette 5.000 piante, rientrerebbe nella quota di terre assegnate al Comune di Posta.

DIRITTO

Come risulta dagli atti di causa, il Comune di Borbona, con atto 24 settembre 1932, propose appello contro la sentenza 11 luglio - 3 agosto 1932 del Commissario regionale, per l'eventualità che fosse ritenuta definitiva. Per la stessa ragione, contro la medesima sentenza, il Comune di Posta propose appello incidentale, con comparsa 7 novembre 1932. Le parti, d'accordo, chiesero la cancellazione della causa, che però fu richiamata con gli atti successivi del 10 ottobre 1935 - del 5 gennaio 1939 - del 27 gennaio 1942 - e fu riassunta dal Comune di Borbona con atto 16 luglio 1942.

Sopraggiunta la sentenza Commissariale definitiva del 3 luglio-14 settembre 1949, assumeva che, a tenore del nuovo codice di rito, dovrebbe dichiararsi l'estinzione dei due predetti appelli principali ed incidentali contro la prima sentenza Commissariale del 1932, con conseguenziale passaggio in giudicato della sentenza; ma aggiungeva però che, nell'eventualità che la Corte non ravvisasse la dedotta estinzione, intendeva aggravarsi di appello anche contro la ripetuta sentenza del 1932, per il motivo dedotto nell'appello incidentale di cui alla comparsa 7 novembre 1932.

Il Comune di Borbona afferma che non può parlarsi di estinzione dell'appello 24 settembre 1932, e che, tutto al più, si potrebbe parlare di perenzione, non eccepita dal Comune di Posta tempestivamente; ed, assumendo che quell'appello era inammissibile in quanto la sentenza Commissariale del 1932 non è definitiva, propone ora contro la stessa appello incidentale con la comparsa 30 novembre 1949 per i motivi in essa specificati.

La Corte, avvisando che la decisione Commissariale del 1932 non è definitiva, ritiene che sono inammissibili sia l'appello principale 24 settembre 1932, sia l'appello per incidente di cui alla comparsa 7 novembre 1932, contro di essa rispettivamente proposti dal Comune di Borbona e da quello di Posta; e che perciò, data la loro inammissibilità, non può parlarsi di estinzione dei medesimi, restando ad essi soltanto il carattere di riser-

va di gravame; e ritiene altresì che ora regolarmente le parti li hanno proposti rispettivamente come sopra, in occasione degli appelli che essi hanno inoltrato contro la sentenza Commissariale definitiva del 3 luglio - 14 settembre 1949.

Nella soggetta materia demaniale di controversia di usi civici, la legge 16 giugno 1927 n. 1766, al comma 3°, delimita in modo espresso e tassativo il campo ed i termini in cui è concesso reclamo a questa Sezione Speciale di Corte di Appello dalle decisioni adottate dai Commissari regionali, e statuisce che i reclami contro le decisioni preparatorie e interlocutorie, costituenti l'iter processuale, potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro di questa. Il detto iter processuale non può dirsi cessato e le decisioni dei Commissari regionali non possono dirsi definitive, agli effetti della appellabilità, se non sia chiuso il ciclo della procedura di accertamento della qualità e proprietà delle terre soggette a diritti di usi civici, e di qualsiasi uso di promiscuo godimento delle terre medesime spettante agli abitanti di Comuni o di frazioni di Comune, di cui all'art. 8 della legge, anche negli svariati atteggiamenti della esplicazione e della estensione dei diritti medesimi, giusta costante giurisprudenza di questa Corte e come ha statuito la Corte Suprema di Cassazione fin dalle sentenze 27 giugno-22 luglio 1932.

Alla stregua di tali principi, la Corte Avvisa che la detta sentenza 11 luglio - 3 agosto 1932, del Commissario degli Usi Civici di Roma, non può ritenersi definitiva. Giacché le statuizioni contenutevi non chiudono la procedura di accertamento sulla estensione dei diritti in controversie, relativi alla promiscuità della quale si dispone lo scioglimento, in quanto vi si dà incarico al perito di identificare sul posto le terre soggette alla promiscuità medesima, in conformità degli atti di transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, al giudicato 1-14 luglio 1919 della Corte di Appello di Bologna, ed alle considerazioni esposte dal Commissario nella sua decisione.

Il Comune di Posta si duole che con la decisione del 1932 il Commissario abbia disposto lo scioglimento del promiscuo godimento esistente fra Posta e Borbona sulla Tenuta di Vallemare, sulla Bandita della Macchiola, sulla Tenuta di Figino, e sul territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare, mediante l'attribuzione a ciascun Comune di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore alla entità ed all'estensione dei diritti reciproci dei partecipanti, tenuto conto della popolazione, degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune, ed assume che la promiscuità, nei riguardi della Bandita o Tenuta di Laculo o Vallemare e della Bandita della Macchiola, deve invece sciogliersi senza compenso, a tenore del comma 1° dell'art. 8 della legge 1927 n. 1766, assegnandosi al Comune di Posta le terre della Tenuta o Bandita di Laculo o Vallemare, e al Comune di Borbona quelle della Bandita della Macchiola, dato che con gli antichi istrumenti, nel comporsi una antica vertenza di confinazione tra le due Università, quella di Posta aveva accordato alla Università di Borbona, a calendis mensis martii usque ad festam S. Angeli de mense septembris, la promiscuità degli usi civici sopra una zona della Bandita di Laculo o Vallemare, e l'Università di Borbona, in corrispettivo, aveva concesso la promiscuità degli usi sulla Bandita della Macchiola, a quella di Posta.

Il Comune di Borbona, a sua volta, nel proprio appello incidentale, di cui alla diffusa comparsa 30 novembre 1949, si duole che il Commissario nella sentenza del 1932 abbia respinto la sua tesi, che cioè, la divisione delle terre in controversia si sarebbe dovuto fare mediante l'assegnazione di una parte di essa al Comune di Borbona, quale proprietario, ai sensi dell'art. 5 della legge 1927 n. 1766, salvo a suddividersi l'altra quota assegnata agli utenti a sensi dell'art. 8 comma 2° della stessa legge; e censura perciò che nella detta sentenza siasi invece dichiarato, che "questa idea non è esatta, perché incompatibile col sistema della legge del 1927 che non conosce divisione di terre tra il Comune e i

propri cittadini, e che lo scioglimento di promiscuità fra Comuni stabilisce [come] unico criterio, il solo capace di corrispondere ai bisogni della popolazione, quello indicato nel 2° comma dell'art. 8". Dopo aver rilevato che nella stessa sentenza del 1932 viene affermato il seguente concetto: "Il fatto che possa appartenere ad un Comune la proprietà di un terreno soggetto ad usi promiscui, non è che uno dei vari aspetti della promiscuità, che significa solo che, nello scioglimento, si terrà conto anche di questo diritto per il valore che esso potrà avere secondo le circostanze", il Comune di Borbona afferma che tale concetto, prospettato dal Commissario nella sentenza impugnata, sarebbe errato in quanto in essa non sarebbe stato tenuto presente l'art. 24 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332, nel quale invece si contemplerebbe proprio l'ipotesi che si presenta nella specie in esame.

Anzi, di fronte alle conclusioni contenute nella relazione presentata dal perito Prestia il 6 dicembre 1932, il Comune di Borbona sostiene che la porzione da assegnarsi ad esso, per il diritto di proprietà spettantegli sulle terre di Vallemare, debba determinarsi in misura superiore alla metà, e precisamente in misura che si avvicini più ai sette ottavi, anziché alla metà; e che perciò debba determinarsi in misura che si avvicina più ad un ottavo anziché alla metà, la porzione da assegnarsi ai due Comuni di Borbona e di Posta in compenso della liquidazione degli usi civici, ai sensi del comma 2° dell'art. della legge. A tale conclusione il Comune di Borbona perviene, assumendo che gli usi civici in controversia da liquidarsi appartengono alla prima classe ossia ai diritti essenziali, il cui personale esercizio si limita al necessario per i bisogni della vita (art. 4 n. 1 legge 1927 n. 1766), con esclusione di carattere o di scopo industriale di cui ai diritti utili della seconda classe.

La Corte ritiene che sono infondati e inattendibili i motivi come sopra dedotti dai due Comuni di Posta e di Borbona, e che di conseguenza devono rigettarsi gli appelli da essi rispettivamente proposti contro la detta sentenza Commissariale 11 luglio-3 agosto 1932, che va confermata.

Contrariamente agli assunti dei due Comuni appellanti, e in conformità all'avviso del primo giudice in tale sentenza del 1932, l'entità e l'estensione dei diritti reciproci dei Comuni medesimi e degli uomini di essi sulla Bandita o Tenuta di Vallemare, devono ritenersi definitivamente fissati in base alle statuizioni, aventi forza di cosa giudicata, della sentenza 1-14 luglio 1919 della Corte di Appello di Bologna, ed al contenuto degli atti contrattuali 13 agosto 1899 e 29 luglio 1924.

Da tali atti risulta: che il Comune di Borbona ha affrancato il canone enfiteutico di ducati 86 e grana 14 ½, dovuto alla Casa Farnese e poi al Fondo per il Culto, in virtù dell'atto 17 giugno 1793, e che il Fondo per il Culto ha riconosciuto:

- a) che la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna 1-14 luglio 1919 fu fondata sull'erroneo presupposto di fatto che, quando la medesima fu pronunciata, il dominio diretto, già spettante all'Amministrazione del Fondo per il Culto, sulla Tenuta di Vallemare, fosse tutt'ora in vita, mentre erasi estinto in virtù dell'affrancazione del 1899;
- b) e che, stante l'avvenuta affrancazione, con l'integrale pagamento dell'intero prezzo, nessun diritto più compete ad essa Amministrazione.

D'onde appare manifesto che, a seguito della affrancazione del canone, il cui valore è chiarito e completato dall'atto del 1924, proveniente dallo avente causa di Casa Farnese, il Comune di Borbona è subentrato in tutti i diritti che sulla Tenuta di Vallemare competevano alla Casa Farnese medesima, diritti che sono quelli stessi spettanti al Barone Cornesio ed a Margherita d'Austria, e cioè, la proprietà della parte non censita della Tenuta con le limitazioni dipendenti dagli usi civici e dai diritti spettanti ai Comuni ed agli abitanti di Posta e di Borbona, ed il dominio diretto della parte censita della Tenuta medesima.

Quest'ultimo diritto però non ha alcun riflesso sulla presente controversia, perché la parte della Tenuta di Vallemare, promiscua [e] soggetta a divisione, è soltanto quella non censita, sulla quale gravano gli usi civici.

Osserva però la Corte, conformemente allo avviso del primo giudice, che il detto riconoscimento al Comune di Borbona della proprietà anche della parte non censita, della estensione di ventisettemila coppe circa, della Tenuta di Vallemare, non può valere a modificare l'entità e l'estensione dei reciproci diritti o usi civici, imprescrittibili ed inalienabili, spettanti sulla parte medesima [della Tenuta] di Vallemare ai Comuni di Posta e di Borbona, quali sono state fissate con forza di "res iudicata", **dalla sentenza 1-14 luglio 1919.**

La Corte di Bologna rilevò anzitutto che lo strumento 17 giugno 1793, conteneva non una vendita o alienazione del diretto dominio di Casa Farnese al Comune di Borbona, ma il trasferimento del solo esercizio di diritti dominicali che a Casa Farnese spettavano;

- che gli Estagli di Vallemare, dai quali si ricavava il censo complessivo di annui ducati 66.14 ½, consistevano prima del 1751 in piccoli censi ripartiti in 72 possessori, con un territorio censito e valutato in complessive coppe 2728, mediante perizia del 1784 dei periti agrimensori Pasqualucci e Gregori, che era stata predisposta per un nuovo affitto degli Estagli medesimi;
- che la stessa perizia servì di base per la cessione 1793, fatta a Borbona per complessivi ducati 86.14 ½; cessione che comprendeva non solo il detto territorio censito, ma anche tutti i restanti terreni non censiti, della complessiva estensione di circa ventisettemila coppe della Tenuta di Vallemare, così come è stata delimitata dai periti revisori - Massimo Parrozzani - Domenico De Matteis - Giuseppe Chiarizia - nella planimetria 14 gennaio 1906.

Poiché il Comune di Posta, dal contenuto dell'atto del 1793, deduceva l'impossibilità e l'inverosimiglianza che Casa Farnese avesse potuto comprendere in detta cessione tutte le trentamila coppe di Vallemare per lo stesso censo di annui ducati 86.14 ½ da essa ricavato dalle 2728 coppe di Estagli, in quanto, a suo dire, sarebbe mancato il corrispettivo per tutte le 27.000 e più coppe di terreni pascolivi e boschivi, che avrebbero invece costituito la parte economica più importante, la Corte di Bologna nella stessa sentenza del 1919 risolse tale punto controverso dichiarando quanto segue: *"L'osservazione ha un valore più apparente che reale, perocché, l'utile dei pascoli e dei boschi, era interamente assorbito dagli usi civici e dai diritti spettanti alle Università e uomini di Posta e di Borbona, come risulta dagli istrumenti superiormente esaminati e specialmente dalle transazioni del 1573 e 1606, che riportano anche il Regio Assenso."*

"Una conferma di ciò si ha nell'inventario tratto dall'Archivio Farnesiano, in cui, dopo essersi detto che dentro la Tenuta di Vallemare sono terre prative e lavorative e in parte incolte, si soggiunge che il restante di detto territorio è tutto selva e bosco, che non serve ad altro che a far legna ed erba per animali, la vendita della quale spetta all'Università di Posta."

Dalla quale annotazione è lecito dedurre che Casa Farnese non teneva alcun conto del territorio che ad essa non dava utile"

Deduceva da ciò la Corte di Bologna una plausibile spiegazione del perché non si fosse pensato a stipulare un corrispettivo per la cessione del dominio diretto dei pascoli e dei boschi, una volta che neppure l'Università di Borbona ne veniva beneficiata in quanto i detti terreni erano sfruttati dalle popolazioni.

Pertanto, in forza della "res iudicata", costituita dalla sentenza del 1919 della Corte di Appello di Bologna, deve ritenersi che i promiscui diritti ed usi civici, spettanti ai Co-

muni ed agli uomini di Posta e di Borbona, sulla parte non censita della Tenuta di Vallemare, sono quelli che il Commissario regionale ha richiamato nella sentenza 11 luglio - 3 agosto 1932, chiarendosi però che, come emerge dalla sentenza del 1919 della Corte di Bologna, sulla stessa parte non censita [della Tenuta] di Vallemare sussistono a favore del Comune di Posta anche i diritti:

- a) della vendita dell'erba;
- b) di costruzione di fornaci di calce e di calcare [carbonare];
- c) della ragione del danno dato per i casi di eventuale dissodamento di appezzamenti di terreni [della Tenuta] di Vallemare.

I diritti di cui alle lettere **b)**, **c)**, nella misura o estensione precisata negli istrumenti di transazione del 1573 e 1606, sono di spettanza pure del Comune di Borbona; mentre il diritto della vendita dell'erba di cui alla lettera **a)** era ed è di spettanza del solo Comune di Posta, come è rilevato nella sentenza del 1919, e come emerge dai mentovati strumenti di transazione.

Gli usi civici traggono la loro genesi dal diritto alla vita, dal bisogno delle popolazioni di alimentarsi usando le terre e i prodotti di esse mediante occupazione ed esecuzione di lavori per farle fruttare.

Tale fenomeno fu segnalato anche dagli antichi giuristi Romani, come emerge dal seguente passo di Paolo nella L. 1 parte 1 de acquir. vel amitt. possess. 41,2: "Dominiumque rerum ex naturali possessione coepisse Nerva filius ait: eiusque rei vestigium remanere de his, quae terra, mari, coeloque copiuntur; nam haec protinus eorum fiunt, qui primi possessionem eorum apprehenderint".

La naturalis possessio dei Romani era la adprehessio corporalis o materiale, ben diversa e distinta dalla iuxta possessio.

Ne derivò la triplice distinzione del territorio:

- parte destinata all'uso pubblico della collettività, costituì il demanio pubblico o dei beni di uso pubblico (come strade, ecc.);
- parte convertita in proprietà privata;
- parte destinata agli usi di tutti, ma a beneficio di ognuno dei cives, per provvedere alle necessità ed ai bisogni della vita.

Gli usi del territorio di questa ultima categoria, col progresso dei tempi e con l'elaborazione dei glossatori e post-glossatori, furono denominati usi civici, che, dato il loro fondamento sul diritto alla vita, sul bisogno delle popolazioni di alimentarsi, vennero a costituire la riserva inalienabile dell'antico dominio che le popolazioni vantavano sulle terre, e come tale era ed è anche ritenuto imprescrittibile. Ne derivarono i principi seguenti: "retinerunt usum sine quo vitam nullus ducere populus potest; usus ... ut possint in oppido habitare et in domini territorio aliquam commoditatem inter se habere; et debent vassalli habere naturalia elementa ne ipsi inermem vitam ducant".

Da detta loro origine è derivato che gli usi civici appartengono ai "cives" come tali, cioè per il vincolo iure soli, e che, per detta loro destinazione alle necessità della vita dei singoli, appartengono ad essi "uti singuli cives" e non già "uti universi".

Si delineò e determinò così il demanio universale o comunale, costituito dai territori destinati agli usi civici dei cittadini, accanto al demanio regio e poi al demanio feudale ed a quello ecclesiastico, e sorse altresì il cosiddetto demanio promiscuo fra le Università vicine con partecipazione di usi, o su interi tenimenti, ovvero su parte degli stessi, che si chiamarono rispettivamente promiscuità generali e particolari.

Il concetto di diritto dominicale delle popolazioni come fondamento degli usi civici, fu statuito perfino legislativamente (nell'art. 15 della legge 2 agosto 1806). Nell'art. 11 delle Istruzioni 10 marzo 1810, poi, si statuì che gli usi civici potevano "riguardarsi come riserve più o meno estese del dominio, che le popolazioni rappresentavano sulle terre, o

come riserve apposte dal concedente per conservare alle popolazioni stesse il mezzo di sussistere”, distinguendosi nelle tre classi di

- **usi civici essenziali** (riguardanti lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini),
- **usi civici utili** (comprendenti, oltre l'uso necessario personale, anche una parte di industria),
- **usi civici dominicali** (contenenti partecipazioni a' frutti ed al dominio del fondo).

Negli artt. 12 - 13 - 14 delle medesime Istruzioni del 1810 si faceva una indicazione specifica degli usi civici rispettivamente appartenenti a ciascuna delle dette tre classi, comprendendosi, tra altri, nel novero degli *usi civici utili*, il legnare indistintamente, il pascolare anche per uso proprio sia in tutto sia in parte del dominio, il cuocer calce per mercimonio, e comprendendosi, tra altri, il novero degli *usi civici dominicali*, la partecipazione del diritto di fida o diffida dove questa esisteva, o dell'utilità dei terraggi o delle coverte o dei frutti che si vendono.

Gli usi civici, quindi, appartenevano ed appartengono, in massima, ai cittadini o alla popolazione “iure dominii” e non già “iure servitutis”, pur non escludendosi che in via eccezionale gli usi possano essersi acquistati anche per prescrizione, secondo l'avviso espresso da Winspeare (Supplemento al Bull. n. 8 p. 163).

Gli antichi documenti, già ricordati ed esaminati, forniscono la dimostrazione che gli usi civici e diritti promiscui in controversia appartengono alle Università ed uomini di Posta e di Borbona “iure dominii”.

Contrariamente poi all'arbitrio assunto dal Comune di Borbona, i detti promiscui diritti ed usi civici in controversia sono, non solo essenziali, ma anche utili, comprendendo in modo prevalente carattere e scopo di industria, come si evince dal fatto che l'utile dei pascoli e dei boschi era interamente assorbito dagli usi civici e dai diritti spettanti alle Università ed uomini di Posta e di Borbona; dal diritto di vendita dell'erba spettante alla Università di Posta; nonché dai diritti di costruzione di fornaci di calce e di calcare, e da quello di carbonare; dato che di essi negli antichi documenti e nella sentenza del 1919, si parla in modo generico o indistintamente, senza riferimento ai soli bisogni personali di famiglia degli uomini di Posta e di Borbona.

Per la loro entità ed estensione i medesimi diritti ed usi civici promiscui in controversia assorbono *l'intero utile dei pascoli e dei boschi della parte non censita* della Tenuta di Vallemare, come con forza di “res iudicata” ha oramai statuito la ripetuta sentenza del 1919 della Corte di Bologna, richiamandosi al riguardo agli antichi documenti da essa esaminati, e specialmente alle transazioni del 1573 e del 1606, nonché alle risultanze dell'inventario tratto dall'Archivio Farnesiano, nel quale si soggiungeva che “il restante di detto territorio (cioè la parte non censita della Tenuta di Vallemare) è tutto selva e bosco, che non serve ad altro che a far legna ed erba per animali, la vendita della quale spetta all'Università di Posta”, e deducendone la stessa Corte che “Casa Farnese non teneva alcun conto del Territorio che ad essa non dava utile”, e che perciò non aveva pensato a stipulare un corrispettivo per la cessione del dominio diretto di detti pascoli e boschi al Comune di Borbona, dei quali quest'ultima “non veniva beneficata, in quanto i detti terreni erano sfruttati dalle popolazioni di Posta e di Borbona”.

A tale situazione economico-giuridica nessuna modifica ha potuto apportare l'affrancazione fatta dal Comune di Borbona con gli atti contrattuali del 13 agosto 1899 e 29 luglio 1924; perché, in forza della “res iudicata” del 1919, i mentovati diritti ed usi civici, ora in controversia, costituenti promiscuo godimento tra Comuni ed uomini di Posta e di Borbona, nella entità ed estensione suddette, per la loro inalienabilità ed imperscrittibilità, devono ritenersi tutt'ora integri ed invulnerati, quali erano in origine e tutt'ora esercitati dai Comuni e dagli uomini medesimi, dato che non risulta nel processo nessuna prova

del mutamento di detta loro “qualitas”, entità ed estensione, mediante atto del potere sovrano, il solo che avrebbe potuto disporlo ed autorizzarlo.

La vigente legge del 16 giugno 1927 n. 1766, all’art. 8, al pari delle leggi eversive (Decreto 8 giugno 1807, Istruzioni 10 marzo 1810, Decreto 11 dicembre 1841), dalle quali trae origine, e delle quali è riproduzione, riconosce due cause di promiscuità: **il condominio** quando i territori delle due o più comunità formano una comunione di beni fra le medesime, e **le servitù** acquistate quando trattasi di diritti di uso che una popolazione ha acquistato sopra un territorio di altra popolazione mercè prescrizioni “longi temporis” o mercè altro titolo. Le promiscuità stesse [si] distinguono in **generali o partecolari**, a seconda che siano esercitate sugli interi territori dei partecipanti, o che si limitino a parte più o meno uguale dei territori promiscui.

Il concorso dei diritti ed usi civici dei due Comuni e degli uomini di Posta e di Borbona, avuto riguardo alla loro genesi ed alle risultanze degli atti antichi, e, specialmente, delle transazioni del 1573 e 1606, ed in forza della “res iudicata” della sentenza del 1919 della Corte di Bologna, *costituisce una comunione di beni particolari, o promiscuo per condominio dell’utile dominio del territorio non censito di 27.000 coppe della Bandita o Tenuta di Vallemare, e dei diritti sulla Bandita della Macchiola*. Trattasi quindi di **promiscuità per condominio particolare**, che, come esattamente ha ritenuto il Commissario regionale nella detta sentenza 11 luglio - 3 agosto 1932, va sciolta tra i due Comuni partecipanti, mediante compenso, a tenore del comma 2° dell’art. 8 della legge 1927 n. 1766.

Sono pertanto infondate e inattendibili, sia la tesi del Comune di Posta, che pretende che lo scioglimento debba farsi senza compenso a sensi del comma 1° dell’art. 8 della legge; sia la tesi del Comune di Borbona, la quale pretende invece che, per il diritto di proprietà spettantegli sulle terre in controversia, la porzione da assegnarsi ad esso debba determinarsi in misura superiore alla metà, e precisamente, in misura che si avvicini più ai sette ottavi anziché alla metà, e di conseguenza, in misura che si avvicini più ad un ottavo che alla metà la porzione da assegnarsi ai due Comuni di Posta e di Borbona in compenso della liquidazione degli usi civici, ai sensi del 2° comma dell’art. 8 della legge.

Ma tale tesi è infondata, perché dal Comune di Borbona, come si è già dimostrato, [ci] si basa sull’errato presupposto che i diritti e usi civici promiscui in controversia appartengono soltanto alla classe degli usi essenziali, nonché sull’erronea invocazione di applicazione al caso in esame dell’art. 5 della legge medesima in relazione all’art. 24 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332.

La Corte osserva che bisogna non confondere la promiscuità con gli usi civici, perché la promiscuità, come è contemplata dalla detta legge, rappresenta il concorso o la partecipazione di diritti di due o più persone giuridiche che non avrebbero avuto obbligo di stabilire tale comunione, mentre invece gli usi civici costituiscono diritti essenziali degli abitanti su un fondo, al quale essi erano legati.

Or l’art. 24 del Regolamento 1928 n. 332, che contempla non già una promiscuità, ma solo gli usi di pascolo, di legnatico, etc. che due o più comuni o frazioni o associazioni esercitano insieme sopra un territorio di proprietà privata altrui, non è applicabile al caso in esame, nel quale, come si è detto, vi ha una promiscuità particolare per condominio.

Esattamente, quindi, il Commissario nella sentenza del 1932 ha dichiarato: che è inesatta la tesi, con la quale si sostiene che, riconosciuta al Comune la proprietà di un territorio, si debba dividere il fondo assegnandone una parte al Comune medesimo quale proprietario, ai sensi dell’art. 5 della legge, salvo a suddividere l’altra quota assegnata agli utenti, quando gli usi si esercitino da più popolazioni; e che la tesi medesima è inesatta, perché incompatibile col sistema della legge del 1927 n. 1766, che non conosce di-

visione di terre tra il Comune ed i propri cittadini, e che per lo scioglimento della promiscuità tra i Comuni stabilisce quale unico criterio quello indicato nel comma 2° dell'art. 8, in quanto è il solo capace di corrispondere ai bisogni delle popolazioni.

In conformità all'avviso contenuto nella detta sentenza Commissariale del 1932, si osserva che il fatto che possa appartenere ad un Comune la proprietà di un terreno soggetto ad usi e diritti promiscui, non è che uno dei vari aspetti della promiscuità; e che nello scioglimento si terrà conto anche di tale diritto di proprietà per il valore che esso potrà avere secondo le circostanze.

Pertanto, nello scioglimento della promiscuità in controversia, del diritto di proprietà sulla parte della Tenuta di Vallemare su cui gravano gli altri diritti ed usi promiscui in parola, assorbenti l'intero utile del territorio medesimo, non può tenersi conto che dello scarso valore, che ormai, come si è detto, è stato fissato con forza di "res iudicata" dalla sentenza 1-14 luglio 1919 dalla Corte di Bologna. Questa, alle considerazioni già avanti richiamate al riguardo, riferendosi alla frase "praeter tamen pascua quae reperirentur occupata ac detempta in territorio et pertinentiis de Aposta", ossia occupati e detenuti da qualsiasi Università e persone, contenuti negli antichi strumenti di donazione della Bandita di Vallemare o Laculo, rilevava che la parola "pascua" non significasse il solo uso di pascolo, ma il diritto nelle popolazioni di ritrarre dai territori pascolativi di tutto quell'utile che questi potavano dare, richiamando in proposito l'autorità del De Cange - Glossarium alla voce "pascua".

Il Fondo per il Culto, succeduto nei diritti di dominio diretto spettanti a Casa Farnese, che a sua volta era avente causa [di Margherita d'Austria e] dei Baroni Cornesio, non poté, in forza dell'affrancazione, trasferire al Comune di Borbona che i diritti stessi già spettanti a Casa Farnese in ordine alle terre non censite, pascolative e boschive, della Tenuta di Vallemare, cioè i diritti del contenuto come sopra precisato dal giudicato definitivo della sentenza del 1919 della Corte di Bologna.

L'appello principale contro la sentenza definitiva 3 luglio - 14 settembre 1949 dal Comune di Posta è basato sui seguenti motivi:

- 1° che il Commissario ha erroneamente ritenuto che, per effetto della affrancazione del canone relativo a [lla Tenuta di] Vallemare da parte del Comune di Borbona, la promiscuità da sciogliersi debba considerarsi, non per condominio, ma per servitù;
- 2° che il Commissario, mentre ritiene cogente la precedente sentenza del 1932, in quanto statuisce che lo scioglimento va fatto a sensi del comma 2° dell'art. 8 della legge 1927, e non già previo il distacco di una quota per la proprietà, come preteso da Borbona a sensi dell'art. 5 della legge, in relazione all'art. 24 del Regolamento 1928 n. 332, contraddicendosi poi, il Commissario stesso dà rilevanza al diritto di proprietà acquistato dal Comune di Borbona sulla Tenuta di Vallemare, ed afferma erroneamente che l'elemento proprietà debba mettersi in primo piano anche in ordine alle terre pascolive, nello stabilire il rapporto in cui venivano a trovarsi i diritti di Posta di fronte a tutti gli altri di Borbona, censurando perfino la perizia Prestia, in quanto, con il prescindere di detto elemento di proprietà (per averne tenuto conto solo in ordine alle terre boschive) e con il porre invece in primo piano l'elemento riguardante l'entità degli usi civici dei partecipanti alla promiscuità, avrebbe danneggiato il Comune di Borbona;
- 3° che il Commissario, nell'omologare nel resto la perizia Prestia, (dopo averne rilevato taluni errori in parte da lui minimizzati), avrebbe seguito l'errore del perito sulla circostanza di fatto, a dire di Posta non esatta, che Borbona nella Tenuta di Vallemare manderebbe al pascolo maggior quantità di animali, rispetto a Posta. Ed avrebbe altresì seguito l'erroneo criterio di equivalenza dei diritti su [lla Tenuta di] Vallemare tra i due Comuni partecipanti, con manifesta violazione del giudicato, per il quale invece

la promiscuità di Borbona sarebbe limitata rispetto a[lla Tenuta di] Vallemare ad una metà della Tenuta e a soli sei mesi all'anno;

4° che sia stata assegnata a Borbona la zona in cui si trovano tutte le fonti della Tenuta di Vallemare, concedendosi ai naturali di Posta solo il diritto di utilizzare le acque della Fonte della Palombara, assegnata a Borbona, limitatamente ai bisogni dei loro animali; mentre Posta aveva (in)[nella Tenuta di] Vallemare più fonti.

Censura infine l'appellante Comune di Posta, le decisioni sulla Bandita di Figino, rilevando che rispetto ad essa il Commissario avrebbe ripetuto i calcoli errati del perito Prestia, il quale non l'avrebbe, perfino, né identificata né segnalata, nella pianta da lui redatta.

Chiede pertanto l'appellante Comune di Posta che, in riforma della sentenza del 1949, sia sciolta la promiscuità sulla base della perizia da parte del De Marchis, come specificato nelle relative conclusioni riportate in epigrafe, e che in subordine, si disponga, in revisione della perizia Prestia, la consulenza tecnica.

Il Comune di Borbona, nell'appello incidentale, proposto con la comparsa 30 novembre 1949, contro la stessa sentenza definitiva 3 luglio-14 settembre 1949, si duole che non gli sia stata attribuita la porzione spettantegli per il diritto di proprietà, a norma degli art. 24 del Regolamento 1928 n. 332, e 4 -5 della legge 1927 n. 1766.

Assume perciò che la divisione del compenso dei due Comuni, quali aventi diritti agli usi civici affrancati in ordine ai pascoli, andrebbe determinata in una porzione delle terre gravate non superiore alla metà e non inferiore ad un ottavo, seguendosi la relazione del perito Prestia circa il valore dell'entità e l'estensione dei reciproci diritti sulle terre medesime, tenuto conto, come egli ha fatto, della popolazione, degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni della popolazione.

Rilevato poi che il perito Prestia ha assegnato per 2/3 a Borbona e per 1/3 a Posta i boschi della Tenuta, e rilevato altresì che il contenuto del suo diritto di proprietà sui boschi medesimi è ora grande, assume che dovrebbe determinarsi in un quinto della terra boschiva della Tenuta la porzione da assegnarsi, per compenso degli usi reciproci, da dividersi a sensi dell'art. 8 tra i Comuni di Borbona e di Posta, con attribuzione a Borbona di porzione maggiore, nonché degli altri 4/5.

Chiede perciò, quest'ultimo, che si nomini un consulente tecnico per determinare la zona di territorio non censito della Tenuta di Vallemare da attribuirsi a Borbona nel senso suddetto; e che si dichiari che una porzione, pure in ragione di 4/5, della Bandita della Macchiola spetti a Borbona per il suo diritto di proprietà, mentre una porzione della stessa misura della Bandita di Figino e del territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare spetti a Posta, e che l'altro quinto sia assegnato in compenso degli usi civici da liquidare fra i partecipanti Comuni di Borbona e di Posta.

Chiede inoltre il Comune di Borbona che fra tanto, fino all'esito del giudizio, resti ferma provvisoriamente l'assegnazione della tenuta da dividere, come è stata disposta dalla sentenza definitiva del 1949, essendo, a suo dire, la parte assegnata al Comune di Borbona inferiore a quella che gli spetta per ragione del diritto di proprietà sulle Bandite di Vallemare e della Macchiola.

La Corte avvisa che sono infondati e inattendibili i motivi dell'appello incidentale dedotti dal Comune di Borbona, e che deve perciò rigettarsi l'appello medesimo; mentre ritiene che sono in parte fondati ed attendibili i motivi dell'appello principale proposto dal Comune di Posta contro la stessa sentenza 3 luglio-14 settembre 1949, la quale di conseguenza va riformata.

La infondatezza delle ragioni dedotte dal Comune di Borbona, e la parziale fondatezza delle ragioni dedotte dal Comune di Posta, appaiono manifeste per le considerazioni che sono state già svolte a proposito degli appelli contro la sentenza Commissariale

del 1932. Infatti risulta dalle medesime dimostrata la inapplicabilità al caso controverso delle disposizioni degli art. 24 del Regolamento del 1928 e 4 - 5 della legge del 1927, insistentemente invocati dal Comune di Borbona, in vista del diritto di proprietà che gli spetta sulle terre, sulle quali gravano i diritti e gli usi civici da sciogliersi tra i Comuni partecipanti di Posta e di Borbona, dato che, come si è già rilevato, giusta le statuizioni, con forza di “res iudicata” nella sentenza 1-14 luglio 1919 della Corte d'Appello di Bologna, nel caso in esame trattasi di promiscuità particolare per condominio, quale sorte in base agli istrumenti di transazione tra Posta e Borbona del 31 agosto 1573 e dell'11 luglio 1606, munito quest'ultimo di Regio Assenso, in relazione agli istrumenti del 4 gennaio 1534 di donazione da parte dell'Università di Posta al Barone Cornesio e del 30 agosto 1572, munito di Regio Assenso, di nuova donazione, ratificante e confermando la vendita della Tenuta di Vallemare, fatta da Eleonora Cornesio a Margherita d'Austria, alla quale successe la Real Casa Farnese che, con istrumento 17 giugno 1793, cedette al Comune di Borbona l'esercizio del dominio diretto della Tenuta di Vallemare.

Come pure si è detto, la originaria natura di promiscuità particolare per condominio tra le Università e gli uomini di Posta e di Borbona, costituita dai diritti ed usi civici da essi goduti ed esercitati insieme sulle terre non censite della Tenuta di Vallemare, sulla Bandita della Macchiola, e le altre terre su dette, per il noto e richiamato principio indiscusso, in dottrina e in giurisprudenza, della imprescrittibilità ed inalienabilità dei diritti ed usi civici medesimi, è rimasta inalterata ed invulnerata, come ha statuito con forza di “res iudicata” la sentenza 1-14 luglio 1919 della Corte d'Appello di Bologna; senza che perciò possa aversi potuto apportare mutamento alcuno [dal]l'affrancazione del diretto dominio della Tenuta di Vallemare fatta dal Comune di Borbona con gli atti contrattuali del 13 agosto 1899 e del 29 luglio 1924. Giacché, nonostante tale affrancazione, il contenuto del dominio diretto e di conseguenza il contenuto stesso del diritto di proprietà, passato a Borbona sulle terre non censite della Tenuta di Vallemare, è rimasto quello che, con forza di “res iudicata”, è stato fissato nella detta sentenza del 1919 della Corte di Bologna, nel senso cioè che l'utile delle terre medesime deve ritenersi interamente assorbito dai diritti e dagli usi civici su di esse spettanti alle Università ed agli uomini di Posta e di Borbona, e da essi esercitati, giusta gli antichi documenti e specialmente giusta gli istrumenti del 1573 e del 1606.

Da quanto sopra emerge che violano la detta “res iudicata”, e che sono perciò infondate ed inattendibili, così l'assunto del Comune di Borbona circa l'asserito aumento attuale del valore del contenuto del diritto di proprietà di Borbona sulle terre non censite della Tenuta di Vallemare, come anche diversi punti salienti della sentenza gravata 3 luglio-14 settembre 1949, e precisamente quello in cui dal Commissario si sostiene che debba porsi in primo piano, nei calcoli dello scioglimento della promiscuità, l'elemento del diritto di proprietà del Comune di Borbona su[lla Tenuta di] Vallemare da lui arbitrariamente sopra valutato; nonché i punti nei quali dal Commissario medesimo si afferma:

- a) che la promiscuità da sciogliersi tra Posta e Borbona debba considerarsi *per servitù*, anziché *particolare per dominio*;
- b) che sia mancato da tempo, su taluni degli usi civici promiscui in parola, l'esercizio da parte dei naturali del Comune di Posta; seguendo in ciò le erronee affermazioni del perito Prestia.

Infatti quest'ultimo, nella relazione in atti, parla arbitrariamente di ripartizione e assegnazione di quote, e nei calcoli tiene conto di asserito mancato esercizio, di impossibilità e di non convenienza di esercizio di taluni dei diritti e usi civici medesimi da parte dei naturali di Posta e delle sue frazioni, specie sulle terre pascolative e boschive non censite della Tenuta di Vallemare, sulle terre della Bandita della Macchiola, in territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare; il tutto in violazione della “res iu-

dicata” formatasi con la sentenza del 1919 della Corte d’Appello di Bologna, che ha ritenuto invece la pienezza di esercizio dei diritti e usi civici medesimi da parte dell’Università e degli uomini di Posta e di Borbona.

Inoltre, discostandosi dalle disposizioni del comma 2° dell’art. 8 della legge, le quali nello scioglimento della promiscuità pongono in prima linea, e come criterio fondamentale di valutazione, l’entità e l’estensione dei reciproci diritti sulle terre, il perito Prestia anzitutto ha stabilito un giudizio di equivalenza in senso assoluto tra Posta e Borbona in ordine agli usi di pascolo sulle terre non censite della Tenuta di Vallemare, senza plausibile giustificazione, e non ha preso nella giusta considerazione né l’importante fatto dei diritti di vendita delle erbe spettante esclusivamente al Comune di Posta, né i diritti della ragione del danno dato, di carbonare, di costruzione di fornaci di calce e di calcare, né la natura utile dei diritti ed usi in esame; il tutto in contrasto con le fonti e le risultanze degli antichi documenti, e, in ispecie, degli istrumenti del 1573 e del 1606, giusta la precisazione della sentenza del 1919 della Corte Bolognese.

Il perito, in ciò seguito in massima dal primo giudice, dà la prevalenza ai cosiddetti elementi moderatori, che per la legge, in realtà, sono sussidiari, cioè a quelli della popolazione, del numero degli animali mandati al pascolo, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

A prescindere che sugli animali mandati a pascolare pone cifre non sussidiate da controllo obiettivo, il perito stesso ed il Commissario arbitrariamente estendono il concetto dei bisogni degli Enti partecipanti, considerandolo in rapporto a tutte le loro proprietà fondiarie, anziché in rapporto al limitato ambito delle terre sulle quali gravano i diritti e gli usi civici promiscui in controversia, come è ritenuto da autorevole dottrina, e come è inteso dalla legge, stando alla sua lettera ed al suo spirito, desunti dalla correlazione di detti elementi sussidiari con l’elemento fondamentale dell’entità e dell’estensione dei reciproci diritti, espressamente riferiti alle terre, sulle quali essi danno.

Lo stesso perito, nelle operazioni di individuazione della Tenuta di Vallemare, pure avendo avuto riguardo ai documenti di causa, ha seguito il vigente catasto geometrico, senza però essersi attenuto rigorosamente alla planimetria redatta dai periti revisori Parrozzani - De Matteis - Chiarizia del 14 gennaio 1906, contrariamente a quanto ha statuito, con forza di cosa giudicata, la ripetuta sentenza del 1919 della Corte di Bologna. Ne sono derivati gli inconvenienti che:

- a) nella pianta del perito Prestia la distanza fra il “Termine delle quattro Faccie” ed il termine del “Pozzo di Gesù” risulta inferiore a quella determinata nella planimetria del 1906 dei periti revisori;
- b) che la linea di confine, che da “[Monte] Popone” va al bivio della strada nella vicinanza della “Chiesa di S. Pietro” della pianta del Prestia, non corrisponde a quella della planimetria del 1906, tantoché la prima esclude da[lla Tenuta di] Vallemare la tenuta “Fosso dei Corvi”, che la seconda invece vi include.

Occorre perciò procedere alla rettifica di tali errori, senza che alla rettifica stessa, contrariamente all’avviso del primo giudice, possa fare ostacolo la necessità che sia da chiamare in causa il Comune di Cagnano, qualora quest’ultimo risulti interessato, per quanto concerne le terre tra il “Termine delle quattro Faccie” e quello del “Pozzo di Gesù”, rientranti nel comprensorio della Tenutadi Vallemare.

La Corte avvisa inoltre che debbano rivedersi i criteri adottati, sia dal perito Prestia, sia dal Commissario, per quanto concerne: - la Bandita della Macchiola, - la Bandita di Figino di originaria pertinenza del Comune di Posta, (rimasta, per la stessa sua natura, di pertinenza dello stesso Comune), - il territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare; nonché la ripartizione delle acque e delle fonti e la determinazione delle stra-

de di accessodelle quote da assegnarsi ai singoli partecipanti della promiscuità, tenendosi presenti le doglianze su tutto quanto sopra formulato dal Comune di Posta.

Pertanto, ai fini dello scioglimento della promiscuità in controversia, non possono seguirsi né la relazione del perito Agr. Paolo Prestia, né le decisioni prese dal Commissario nella sentenza definitiva 3 luglio - 14 settembre 1949; ed in riforma di quest'ultima, va disposto l'espletamento di ulteriori indagini tecnico-peritali, da eseguirsi da un nuovo perito-istruttore, per tutte le operazioni inerenti allo scioglimento della promiscuità medesima, in conformità delle disposizioni del comma 2° dell'art. 8 della legge del 1927 n. 1766, tenendosi conto delle considerazioni sopra svolte, dei rilievi delle parti contendenti, di quelli tecnici attendibili contenuti nella relazione del Prestia, ed in quella del consulente di parte Geom. V. De Marchis; prendendo precipuamente come base gli atti di transazione del 31 agosto 1573 e dell'11 luglio 1606, e le considerazioni contenute nella sentenza Commissariale dell'11 luglio - 3 agosto 1932, con le precisazioni della presente sentenza; procedendosi alla identificazione sul posto di tutte le terre della promiscuità, senza discostarsi dalla planimetria redatta il 14 gennaio 1906 dai periti revisori Parrozzani - De Matteis - Chiarizia, per la individuazione della Tenuta di Vallemare. Il progetto di assegnazione di quote ai singoli Comuni, partecipanti della promiscuità, verrà corredato di dettagliata pianta planimetrica, con la specificazione dei corrispondenti dati del vigente catasto geometrico.

Stante il tenore della presente decisione deve ritenersi assorbita la questione relativa alla sospensione della sentenza definitiva del 1949, che era stata richiesta dal Comune di Posta; e deve altresì disattendersi e rigettarsi la domanda con la quale il Comune di Borbona chiede che fino all'esito del giudizio resti ferma provvisoriamente la assegnazione delle terre in controversia così come è stata disposta dalla sentenza definitiva del 1949.

La Corte, poi, avvisa che esula dalla propria competenza, nella presente sede contenziosa, l'oggetto del Comune di Posta di cui in narrativa e di cui alla causa n. 73 di ruolo dell'anno 1947, per il taglio delle 5.000 piante, che sin dal 1943 erano state fatte martellare dal Comando Forestale; perché trattasi di provvedimento di urgenza relativo al possesso, che rientra invece nella sfera della competenza amministrativa del Commissario Regionale, dagli art. 30 della legge 1927 n. 1766 e 74 del Regolamento del 1928 n. 332.

Avvisa infine che il giudizio sulle spese del presente grado di appello debba riservarsi alla decisione definitiva che sarà emanata dal Commissario Regionale; al quale la causa va rinviata per il corso ulteriore a tenore del comma 4° dell'art. 32 della legge del 1927 n. 1766.

Intanto si mette l'anticipazione delle spese, occorrenti per la disposta perizia, a carico dei due Comuni di Posta e di Borbona in ragione di metà ciascuno, salva la ripartizione definitiva in conformità dell'emananda decisione.

P. Q. M.

LA CORTE

Uditi i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria e diversa istanza deduzione ed eccezione;

Rigetta, sia l'appello principale sia l'appello incidentale, rispettivamente proposto con atti 7 novembre 1949 dal Comune di Posta, e con comparsa 30 stesso novembre dal Comune di Borbona, contro la sentenza non definitiva 11 luglio-3 agosto 1932 del Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici di Roma, che va confermata;

Dichiara la propria incompetenza sulla domanda del Comune di Posta di cui alla suddetta causa n. 73 di ruolo dell'anno 1947, concernente il taglio delle n. 5.000 piante fatte martellare nel 1943 dal Comando Forestale nel bosco di Vallemare, riservando al

Commissario Regionale la pronuncia sulle spese relative ad essa anche di questo secondo grado;

Disattesi i motivi dell'appello incidentale, dal Comune di Borbona proposto con comparsa 30 novembre 1949 contro la sentenza definitiva 3 luglio-14 settembre 1949 del Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici di Roma, accogliendo, per quanto di ragione, l'appello principale contro di essa proposto con atto 7 novembre 1949 dal Comune di Posta, in riforma della sentenza definitiva medesima, ordina nuove indagini tecnico-peritali a mezzo di nuovo consulente tecnico per la cui nomina delega lo stesso Commissario Regionale di Roma, con l'incarico di procedere, a norma del comma 2° dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, alle operazioni inerenti allo scioglimento della promiscuità particolare per condominio, esistente tra il Comune di Posta e il Comune di Borbona sulla Tenuta di Vallemare, sulla Bandita della Macchiola, sulla Tenuta di Figino, sul territorio denominato Pratolungo nei pressi di Bacugno, e sul territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare, come disposto con la sentenza Commissariale 11 luglio-3 agosto 1932 e nei sensi precisati come sopra nella parte motiva della presente sentenza.

Riserva alla decisione definitiva che sarà emanata dal Commissario, il giudizio sulle spese sia del primo grado, sia del presente grado di appello (fermo quanto sopra circa le spese relative alla causa n. 73 di ruolo 1947), ponendo l'anticipazione di quella della disposta perizia a carico dei due Comuni di Posta e di Borbona in ragione di metà ciascuno, salva la ripartizione definitiva.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma - Sezione Speciale per gli Usi Civici - addì 16 giugno 1950.

F.to Manca
Russo
Fonzi
Buongiorno
Siniscalchi

IL CANCELLIERE F.to Piccoli

V° per deposito

Roma, 26 luglio 1950

IL CANCELLIERE F.to Piccoli

Registrato a Roma, li 7.8.1950

N. 1765 Vol. 609 Atti Giudiziari

Esatte lire milleduecentoventiquattro

da Ciarletta.

IL DIRETTORE F.to R. Ferri